



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 maggio 2014 (19.05)
(OR. en)**

8658/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0410 (COD)**

**CODEC 1023
UD 112
AGRI 294
ENFOCUSTOM 46
PE 250**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 14-17 aprile 2014)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Antonio Fernando CORREIA DE CAMPOS (S&D-PT), ha presentato, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, una relazione contenente 53 emendamenti (emendamenti 1-53) alla proposta di regolamento.

II. DISCUSSIONE

Non ha avuto luogo alcuna discussione.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che si è svolta il 15 aprile 2014, la plenaria ha adottato i 53 emendamenti contenuti nella relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Corretta applicazione delle normative doganale e agricola *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0796),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0421/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Corte dei conti del 25 febbraio 2014¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0241/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 94 del 31.3.2014, pag. 1.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Per garantire maggior chiarezza, coerenza e trasparenza, occorre definire più concretamente le autorità che devono avere accesso ai repertori istituiti sulla base del presente regolamento; a tal fine, sarà stabilito un riferimento uniforme alle autorità competenti.

Emendamento

(4) Per garantire maggior chiarezza, coerenza, **efficacia, congruenza** e trasparenza, occorre definire più concretamente le autorità che devono avere accesso ai repertori istituiti sulla base del presente regolamento; a tal fine, sarà stabilito un riferimento uniforme alle autorità competenti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) considerando che le informazioni ottenute con la valutazione d'impatto della Commissione del 25 novembre 2013 sulla modifica del regolamento (CE) n. 515/97 per quanto riguarda l'entità del problema dimostrano che le frodi legate alla falsa dichiarazione di origine possono rappresentare da sole una perdita annua di 100 milioni di euro per l'UE-27. Nel 2011, gli Stati membri hanno segnalato 1 905 casi constatati di frodi e altre irregolarità legate a una designazione inesatta delle merci, pari a un danno di 107,7 milioni di EUR. Tale cifra che indica soltanto il danno accertato dagli Stati membri e dalla Commissione. La reale entità del problema è quindi ben più vasta, visto che non sono disponibili informazioni su circa 30 000 casi di possibile frode.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) L'Unione ha il dovere di combattere le frodi doganali e, quindi, di contribuire all'obiettivo del mercato interno di avere prodotti sicuri con certificati di origine autentici al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'individuazione delle frodi, la determinazione delle tendenze in materia di rischi e l'attuazione di procedure efficaci di gestione dei rischi dipendono in larga misura dall'identificazione e dall'analisi incrociata di serie di dati operativi pertinenti. Occorre pertanto istituire, a livello di Unione europea, un repertorio contenente dati relativi alle importazioni, ***alle esportazioni*** e al transito delle merci, compresi il transito all'interno degli Stati membri ***e le esportazioni dirette***. A tal fine, gli Stati membri devono consentire la duplicazione sistematica dei dati sulle importazioni, ***le esportazioni*** e il transito delle merci provenienti dai sistemi gestiti dalla Commissione e comunicare a quest'ultima dati relativi al transito di merci all'interno di uno Stato membro ***e alle esportazioni dirette***.

(6) Data l'aumentata incidenza delle frodi doganali è essenziale migliorarne l'individuazione e prevenzione simultaneamente a livello nazionale e unionale. L'individuazione delle frodi, la determinazione delle tendenze in materia di rischi e l'attuazione di procedure efficaci di gestione dei rischi dipendono in larga misura dall'identificazione e dall'analisi incrociata di serie di dati operativi pertinenti. Occorre pertanto istituire, a livello di Unione europea, un repertorio contenente dati relativi alle importazioni e al transito delle merci, compresi il transito all'interno degli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri devono consentire la duplicazione sistematica dei dati sulle importazioni e il transito delle merci provenienti dai sistemi gestiti dalla Commissione e comunicare ***quanto prima*** a quest'ultima dati relativi al transito di merci all'interno di uno Stato. ***La Commissione dovrebbe presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati ottenuti grazie a tale repertorio. Entro ...* la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione al fine di verificare la fattibilità di ampliare i dati contenuti nel repertorio inserendovi dati sulle importazioni e sul transito di beni in ambito terrestre e aereo nonché l'opportunità di ampliare i dati contenuti***

nel repertorio inserendovi dati sulle esportazioni.

** GU: inserire la data: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'introduzione, nel 2011, della dogana elettronica, nel cui ambito i documenti giustificativi delle importazioni e delle esportazioni non vengono più conservati dalle amministrazioni doganali ma dagli operatori economici, ha comportato ritardi nelle indagini svolte nel settore doganale dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dato che quest'ultimo deve ricorrere a tali amministrazioni per ottenere i suddetti documenti. Inoltre, il termine di prescrizione di tre anni applicabile ai documenti doganali detenuti dall'amministrazione ostacola ulteriormente la riuscita delle indagini. Per accelerare lo svolgimento delle indagini nel settore doganale, la Commissione dovrebbe pertanto poter richiedere direttamente agli operatori economici interessati i documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di esportazione. Gli operatori economici devono essere tenuti a fornire alla Commissione i documenti richiesti.

Emendamento

(8) L'introduzione, nel 2011, della dogana elettronica, nel cui ambito i documenti giustificativi delle importazioni e delle esportazioni non vengono più conservati dalle amministrazioni doganali ma dagli operatori economici, ha comportato ritardi nelle indagini svolte nel settore doganale dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dato che quest'ultimo deve ricorrere a tali amministrazioni per ottenere i suddetti documenti. Inoltre, il termine di prescrizione di tre anni applicabile ai documenti doganali detenuti dall'amministrazione ostacola ulteriormente la riuscita delle indagini. Per accelerare lo svolgimento delle indagini nel settore doganale, la Commissione dovrebbe pertanto, ***in determinate circostanze e previa comunicazione formale agli Stati membri***, poter richiedere direttamente agli operatori economici interessati i documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di esportazione. ***Agli operatori economici dovrebbe anche essere chiarito di che procedura si tratti. Gli operatori economici devono essere tenuti a fornire alla Commissione i documenti richiesti a tempo debito e previa notifica della Commissione agli Stati membri.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Onde garantire la riservatezza dei dati inseriti, è opportuno limitare l'accesso a tali dati soltanto a determinati utilizzatori.

Emendamento

(9) Onde garantire la riservatezza *e rafforzare la sicurezza* dei dati inseriti, è opportuno limitare l'accesso a tali dati soltanto a determinati utilizzatori *e per finalità prestabilite*.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Le disposizioni che disciplinano le modalità di memorizzazione dei dati nel SID provocano spesso un'ingiustificabile perdita di informazioni perché gli Stati membri non eseguono sistematicamente i riesami annuali a causa dell'onere amministrativo che questo comporta. Occorre pertanto semplificare la procedura che disciplina la conservazione dei dati nel SID, abolendo l'obbligo di riesaminare ogni anno i dati e stabilendo un periodo massimo di conservazione di dieci anni, che corrisponde ai periodi previsti per i repertori stabiliti a norma del presente regolamento. Tale durata è giustificata dalla lunghezza delle procedure di trattamento delle irregolarità e dal fatto che i dati sono indispensabili per effettuare operazioni doganali congiunte e svolgere indagini. Inoltre, per salvaguardare le norme che disciplinano la protezione dei dati, il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere informato dei casi in cui i dati personali sono memorizzati nel SID per più di cinque anni.

Emendamento

(13) Le disposizioni che disciplinano le modalità di memorizzazione dei dati nel SID provocano spesso un'ingiustificabile perdita di informazioni perché gli Stati membri non eseguono sistematicamente i riesami annuali a causa dell'onere amministrativo che questo comporta *e della indisponibilità delle risorse necessarie, in particolare le risorse umane*. Occorre pertanto semplificare la procedura che disciplina la conservazione dei dati nel SID, abolendo l'obbligo di riesaminare ogni anno i dati e stabilendo un periodo massimo di conservazione di dieci anni, che corrisponde ai periodi previsti per i repertori stabiliti a norma del presente regolamento. *Tuttavia essa non si applica al periodo di cui all'articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92*. Tale durata *di conservazione* è giustificata dalla lunghezza delle procedure di trattamento delle irregolarità e dal fatto che i dati sono indispensabili per effettuare operazioni doganali congiunte e svolgere indagini. Inoltre, per salvaguardare le norme che disciplinano la protezione dei dati, il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere informato dei casi in cui i dati personali sono memorizzati nel SID per più di cinque anni.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 11

Testo della Commissione

– "prestatori di servizi le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale: proprietari, caricatori, consegnatari, spedizionieri, vettori e altri intermediari *o persone* che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale.

Emendamento

– "prestatori di servizi *pubblici o privati* le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale": proprietari, caricatori, consegnatari, spedizionieri, vettori, *produttori* e altri *soggetti o* intermediari *interessati* che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 12

Testo della Commissione

I documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le altre informazioni ottenute dagli agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 11 possono costituire elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro richiedente alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

Emendamento

I documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti *ufficiali* o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le altre informazioni ottenute dagli agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 11 possono costituire elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro richiedente alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo in vigore

Le informazioni ottenute dagli agenti di uno Stato membro e trasmesse ad un altro Stato membro nei casi di assistenza di cui agli articoli da 13 a 15 possono *essere invocate come elemento* di prova *dagli organi competenti* dello Stato membro destinatario di tali informazioni.

Emendamento

2 bis. *È inserito il seguente articolo:*

"Articolo 16 bis.

I documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le altre informazioni ottenute dagli agenti di uno Stato membro e trasmessi a un altro Stato nei casi di assistenza di cui da 13 a 15 possono costituire elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro destinatario di tali informazioni alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento."

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *All'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, viene aggiunto il trattino seguente:*

“– qualora esse superino una soglia fissata dalla Commissione.”

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – frase conclusiva

Testo in vigore

Emendamento

2 quater. *All'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, l'ultima frase è sostituita*

dette autorità comunicano *senza indugio* alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto forma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrente per la conoscenza dei fatti ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.

dalla seguente:

“dette autorità comunicano *al più presto possibile - e comunque entro tre settimane* - alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto forma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrente per la conoscenza dei fatti ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.”

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 1

Testo in vigore

4. Quando la Commissione ritiene che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, essa ne informa lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e questo(i) effettua(n) *senza indugio* un'indagine amministrativa cui possono assistere, alle condizioni enunciate dall'articolo 9, paragrafo 2 e dall'articolo 11 del presente regolamento, agenti della Commissione.

Emendamento

2 quinquies. All'articolo 18, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

4. Quando la Commissione ritiene che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, essa ne informa lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e questo(i) effettua(n) ***quanto prima, e comunque entro tre settimane dal ricevimento delle informazioni***, un'indagine amministrativa cui possono assistere, alle condizioni enunciate dall'articolo 9, paragrafo 2 e dall'articolo 11 del presente regolamento, agenti della Commissione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatte salve le competenze degli Stati membri, ***ai fini della gestione dei rischi di***

Emendamento

1. Fatte salve le competenze degli Stati membri e al fine di assistere le autorità di

cui all'articolo 4, punti 25 e 26, e all'articolo 13, paragrafo, 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, e al fine di assistere le autorità di cui all'articolo 29 a individuare le spedizioni di merci che possano far parte di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, nonché i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tale scopo, la Commissione istituisce e gestisce un repertorio di dati provenienti dai prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale. Tale repertorio è direttamente accessibile a tali autorità.

cui all'articolo 29 a individuare le spedizioni di merci che possano far parte di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, nonché i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tale scopo, la Commissione istituisce e gestisce un repertorio di dati provenienti dai prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale. Tale repertorio è direttamente accessibile a tali autorità. ***Esse assicurano che le informazioni contenute nel repertorio che attengono agli interessi dei prestatori di servizi degli Stati membri siano utilizzate unicamente ai fini del presente regolamento.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) ad accedere al contenuto dei dati, o ad estrarlo e memorizzarlo, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma, ed a utilizzare i dati ai fini di un procedimento amministrativo o giudiziario nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai diritti di proprietà intellettuale. ***La Commissione predispone adeguate salvaguardie contro un'interferenza arbitraria da parte di pubbliche autorità, comprese misure tecniche ed organizzative e obblighi di trasparenza nei confronti delle persone interessate.*** Queste hanno il diritto di accesso e di rettifica per quanto riguarda i dati trattati a tale scopo;

Emendamento

a) ad accedere al contenuto dei dati, o ad estrarlo e memorizzarlo, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma, ed a utilizzare i dati ai fini di un procedimento amministrativo o giudiziario nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai diritti di proprietà intellettuale. Queste hanno il diritto di accesso e di rettifica per quanto riguarda i dati trattati a tale scopo;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

c) *Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:*
'5. Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità del repertorio con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

Emendamento

c) *è aggiunto il paragrafo seguente:*

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

6. *Fatto salvo il regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione può trasferire, previo accordo dei prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, dati di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 3, ad organizzazioni internazionali e/o istituzioni/organi dell'UE che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale, con cui la Commissione ha stipulato un accordo pertinente o un memorandum di intesa.*

Emendamento

6. *La Commissione può trasferire, previo accordo dei prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, dati di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 3, ad organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale delle dogane, l'Organizzazione marittima internazionale, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e l'Associazione internazionale del trasporto aereo, nonché Europol che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale, con cui la Commissione ha stipulato un accordo pertinente o un memorandum di intesa.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

I dati sono trasferiti a norma del presente paragrafo solo ai fini generali del presente regolamento, **compresa** la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e/o ai fini della gestione dei rischi di cui all'articolo 4, punti 25 e 26, e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Emendamento

I dati sono trasferiti a norma del presente paragrafo solo ai fini generali del presente regolamento, **che includono** la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e/o ai fini della gestione dei rischi di cui all'articolo 4, punti 25 e 26, e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 bis – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione

L'accordo o il memorandum di intesa sulla cui base può essere effettuato il trasferimento dei dati a norma del presente paragrafo ***comprendono, tra l'altro,*** principi in materia di protezione dei dati ***quali*** la possibilità degli interessati di far valere i propri diritti di accesso e di rettifica, nonché di ricorso in sede amministrativa e giudiziaria, come pure un meccanismo di controllo indipendente per assicurare la conformità alle garanzie in materia di protezione dei dati.

Emendamento

Il trasferimento dei dati a norma del presente paragrafo ***rispetta i*** principi in materia di protezione dei dati, la possibilità degli interessati di far valere i propri diritti di accesso e di rettifica, nonché di ricorso in sede amministrativa e giudiziaria, come pure un meccanismo di controllo indipendente per assicurare la conformità alle garanzie in materia di protezione dei dati.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 bis – paragrafo 6 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione ha la prerogativa di

adottare atti delegati ex articolo 43 per modificare l'elenco delle organizzazioni internazionali e/o istituzioni/organi dell'UE che contribuiscono alla tutela de finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 bis – paragrafo 6 – comma 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per la definizione degli atti delegati di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 6, la Commissione si consulta con i rappresentanti dell'industria.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione **può mettere a disposizione degli** Stati membri perizia, assistenza tecnica o logistica, un'azione di formazione o di comunicazione od ogni altro sostegno operativo sia per conseguire gli obiettivi del presente regolamento sia per l'esercizio delle funzioni degli Stati membri nell'ambito dell'attuazione della cooperazione doganale di cui all'articolo 87 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione istituisce adeguati sistemi tecnici a tal fine.

2. La Commissione **garantisce agli** Stati membri perizia, assistenza tecnica o logistica, un'azione di formazione o di comunicazione od ogni altro sostegno operativo sia per conseguire gli obiettivi del presente regolamento sia per l'esercizio delle funzioni degli Stati membri nell'ambito dell'attuazione della cooperazione doganale di cui all'articolo 87 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione istituisce adeguati sistemi tecnici a tal fine.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:
‘3. Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità di tutti i sistemi tecnici di cui al presente articolo con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento

soppresso

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

I prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, che conservano i dati sui movimenti e sullo status dei container o hanno accesso a tali dati notificano alla Commissione i messaggi sullo status dei container (Container Status Messages: "CSM").

Emendamento

I vettori marittimi che conservano i dati sui movimenti e sullo status dei container o hanno accesso a tali dati notificano alla Commissione i messaggi sullo status dei container (Container Status Messages: "CSM").

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I CSM richiesti sono notificati *nelle due situazioni seguenti*:

Emendamento

2. I CSM richiesti sono notificati *per i container trasportati su navi, provenienti da un paese terzo e destinati al territorio doganale dell'Unione*;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 quater – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) container che escono a bordo di una nave dal territorio doganale dell'Unione a destinazione di un paese terzo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I CSM richiesti segnalano gli eventi di cui all'articolo 18 septies nella misura in cui siano noti al prestatore di servizi, pubblico o privato, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, *che effettua la notifica.*

Emendamento

3. I CSM richiesti segnalano gli eventi di cui all'articolo 18 septies nella misura in cui siano noti al prestatore di servizi, pubblico o privato, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale *e quelli per i quali i dati sono stati generati o raccolti nel sistema elettronico di tracciamento dei container.*

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione predisponde e gestisce un repertorio dei CSM notificati, il "repertorio dei CSM".

Emendamento

4. La Commissione predisponde e gestisce un repertorio dei CSM notificati (il "repertorio dei CSM"). *Il repertorio dei CSM fa parte del repertorio di cui all'articolo 18 bis e non contiene dati personali.*

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative al formato dei dati da inserire nei CSM e al metodo di trasmissione dei CSM. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 bis, paragrafo 2.

Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative al formato dei dati da inserire nei CSM e al metodo di trasmissione dei CSM ***come pure disposizioni sugli obblighi relativi ai container che arrivano nell'UE per effetto di deviazioni***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 bis, paragrafo 2.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 septies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Conformemente all'articolo 18 bis, paragrafo 1, la Commissione stabilisce mediante atto di esecuzione le modalità mediante le quali ottenere l'accordo dei prestatori di servizi prima di trasferire CSM in loro possesso ad altre organizzazioni o organi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 septies – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Per la definizione degli atti delegati e

di esecuzione di cui al presente articolo la Commissione procede a strette consultazioni con i rappresentanti del settore delle navi portacontainer di linea, che potranno essere invitati a partecipare alle riunioni di comitato e ai gruppi di esperti deputati all'elaborazione di tali atti.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione istituisce e gestisce un repertorio contenente dati relativi all'importazione, ***all'esportazione*** e al transito delle merci, compreso il transito all'interno di uno Stato membro, come specificato negli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, il "repertorio importazioni, esportazioni e transito". Gli Stati membri autorizzano la Commissione a duplicare sistematicamente i dati relativi all'importazione, ***all'esportazione*** e al transito provenienti dalle fonti gestite dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario. Gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati riguardanti il transito di merci in uno Stato membro ***e l'esportazione diretta***.

Emendamento

1. La Commissione istituisce e gestisce un repertorio contenente dati relativi all'importazione e al transito delle merci, compreso il transito all'interno di uno Stato membro, come specificato negli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (il "repertorio importazioni, esportazioni e transito"). Gli Stati membri autorizzano la Commissione a duplicare sistematicamente i dati relativi all'importazione e al transito provenienti dalle fonti gestite dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, ***in tempi quanto più possibile brevi***, i dati riguardanti il transito di merci in uno Stato. ***I dati forniti su persone fisiche e giuridiche sono utilizzati unicamente ai fini di cui al presente regolamento.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 octies – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 45/2001 e previo accordo dello Stato membro che li ha trasmessi, la Commissione può trasferire determinati dati ottenuti conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, ad organizzazioni internazionali *e/o ad istituzioni/organi dell'UE* che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della regolamentazione doganale con cui la Commissione ha stipulato un accordo o un memorandum di intesa a tal fine.

Emendamento

Previo accordo dello Stato membro che li ha forniti, la Commissione può trasferire dati selezionati ottenuti secondo la procedura di cui al paragrafo 1, ad organizzazioni *internazionali, tra cui l'Organizzazione mondiale delle dogane, all'Organizzazione marittima internazionale, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e l'Associazione internazionale del trasporto aereo nonché Europol* che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della regolamentazione doganale con cui la Commissione ha stipulato un accordo o un memorandum di intesa a tal fine.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 octies – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione presenta ogni anno i risultati ottenuti da tale repertorio al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 51 bis.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 octies – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione per quanto concerne i dati contenuti nel repertorio.

soppresso

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 octies – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il repertorio importazioni, esportazioni e transito è soggetto a controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati in conformità dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001.

soppresso

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 octies – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il repertorio importazioni, esportazioni e transito non comprende le categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

soppresso

La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **La** Commissione può ottenere direttamente dagli operatori economici documenti che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di **esportazione** ai fini delle indagini connesse con l'attuazione della regolamentazione doganale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento

1. ***Su richiesta di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 bis e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2913/92, la Commissione può ottenere direttamente dagli operatori economici documenti che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di **transito e per i quali gli operatori economici hanno predisposto o raccolto la relativa documentazione a supporto** ai fini delle indagini connesse con l'attuazione della regolamentazione doganale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, con autorizzazione esplicita di uno Stato membro o con l'autorizzazione tacita di cui all'articolo 18 nonies, paragrafo 1 ter. Nell'effettuare la richiesta, la Commissione provvede contestualmente a notificarla a tutti gli Stati membri che potrebbero essere coinvolti in una successiva indagine e a fornirne copia allo Stato membro in cui ha sede l'operatore economico. La Commissione fornisce copia della risposta dell'operatore economico allo Stato membro in cui l'operatore è stabilito entro una settimana dal ricevimento della risposta.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 nonies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. A seguito di una richiesta di fornire documentazione a supporto di una dichiarazione di importazione o di transito rivolta dalla Commissione a uno Stato membro, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2913/92, quest'ultimo ha tre settimane di tempo per:
- rispondere e fornire la documentazione richiesta;

- *comunicare formalmente alla Commissione che ha richiesto la documentazione all'operatore economico;*
- *richiedere per ragioni operative due settimane in più per soddisfare la richiesta,*
o
- *declinare la richiesta e notificare alla Commissione che la richiesta non poteva essere soddisfatta con l'obbligo di diligenza, per esempio perché l'operatore economico non è stato in grado di fornire le informazioni richieste oppure in seguito a una decisione avversa di un organo giudiziario di uno Stato membro di cui all'articolo 3 del presente regolamento.*

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 nonies – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Se lo Stato membro

- *non risponde con i documenti richiesti;*
- *non comunica formalmente alla Commissione che ha richiesto i documenti all'operatore economico;*
- *non richiede per ragioni operative due settimane in più per soddisfare la richiesta,*
o
- *non declina la richiesta,*
entro il termine iniziale di tre settimane, si presume che abbia tacitamente acconsentito a che la Commissione richieda la documentazione a supporto della dichiarazione di importazione o transito direttamente all'operatore economico.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 18 nonies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro i termini durante i quali sono obbligati a conservare la documentazione pertinente, gli operatori economici forniscono alla Commissione, su richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Entro i termini durante i quali sono obbligati a conservare la documentazione pertinente, gli operatori economici forniscono alla Commissione, su richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1 ***entro tre settimane.***

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, segnatamente sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, sono trattate a norma dell'articolo 45.

Emendamento

5 bis. All'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, segnatamente sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, ***come pure le informazioni ottenute nel corso di un'indagine amministrativa, anche dei servizi della Commissione,*** sono trattate a norma dell'articolo 45."

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

L'accesso ai dati del SID è riservato ***unicamente*** alle autorità nazionali designate

Emendamento

L'accesso ai dati del SID è riservato alle autorità nazionali designate da ciascuno

da ciascuno Stato membro e ai servizi designati dalla Commissione. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2.

Stato membro e ai servizi designati dalla Commissione. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 30 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. I dati ottenuti dal SID possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere comunicati ad autorità nazionali diverse dalle autorità o servizi di cui al paragrafo 2, a paesi terzi ed a organizzazioni internazionali o regionali *che desiderassero servirsene*. Ciascuno Stato membro adotta speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, mutatis mutandis, nei confronti della Commissione qualora i dati siano stati inseriti nel sistema da quest'ultima.

Emendamento

9 bis. All'articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. I dati ottenuti dal SID possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere comunicati ad autorità nazionali diverse dalle autorità o servizi di cui al paragrafo 2, a paesi terzi ed a organizzazioni internazionali o regionali *e/o ad agenzie UE che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale*. Ciascuno Stato membro adotta speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, mutatis mutandis, nei confronti della Commissione qualora i dati siano stati inseriti nel sistema da quest'ultima.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 33

Testo della Commissione

I dati inseriti nel SID sono memorizzati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. e non possono essere conservati per più di dieci anni. ***Se dati personali vengono memorizzati per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo della protezione dei dati ne viene informato.***

Emendamento

I dati inseriti nel SID sono memorizzati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. e non possono essere conservati per più di dieci anni.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – lettera c

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione verifica che le ricerche effettuate fossero consentite e siano state svolte da utenti autorizzati. ***Almeno l'1% di tutte le consultazioni costituisce oggetto di controllo.*** Nel sistema è introdotto un estratto di tali consultazioni e controlli, utilizzato esclusivamente per dette verifiche. Esso è cancellato dopo sei mesi.

Emendamento

3. La Commissione verifica che le ricerche effettuate fossero consentite e siano state svolte da utenti autorizzati. ***Il livello della verifica dipende dall'entità del settore da verificare, dalla gravità della violazione e dall'entità prevista delle entrate interessate, ma è sempre uguale o superiore all'1% delle consultazioni effettuate.*** Nel sistema è introdotto un estratto di tali consultazioni e controlli, utilizzato esclusivamente per dette verifiche. Esso è cancellato dopo sei mesi.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera a

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 41 quinquies – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il periodo in cui i dati possono essere conservati dipende dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce. Non si possono

Emendamento

1. Il periodo in cui i dati possono essere conservati dipende dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce. ***La necessità di***

superare le durate massime e non cumulative indicate qui di seguito, calcolate con decorrenza dalla data di immissione dei dati nel fascicolo istruito ai fini dell'indagine:

conservarli è riesaminata dallo Stato membro che li ha forniti. Non si possono superare le durate massime e non cumulative indicate qui di seguito, calcolate con decorrenza dalla data di immissione dei dati nel fascicolo istruito ai fini dell'indagine:

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera b

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 41 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione rende anonimi i dati non appena risulta superato il termine massimo di conservazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. La Commissione rende anonimi *o cancella* i dati non appena risulta superato il termine massimo di conservazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Il* potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 septies, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 4, *è conferito alla Commissione* per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal *[gg/mm/aaaa]* *[inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]*.

Emendamento

2. *Alla Commissione è conferito il* potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo *18 bis, paragrafo 6*, all'articolo 18 septies, paragrafo 1, *all'articolo 18 octies, paragrafo 3* e all'articolo 23, paragrafo 4, per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal ...*.

* *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Testo della Commissione

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 septies, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 4, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 18 bis, paragrafo 6**, all'articolo 18 septies, paragrafo 1, **all'articolo 18 octies, paragrafo 3** e all'articolo 23, paragrafo 4, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 515/97

Articolo 43 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18 septies, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 18 bis, paragrafo 6**, dell'articolo 18 septies, paragrafo 1, **dell'articolo 18 octies, paragrafo 3** e dell'articolo 23, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

Entro il ...*, la Commissione procede a verificare:

- la necessità di estendere i dati contenuti nel repertorio di cui all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 515/97 per includervi i dati sull'esportazione, nonché

- la fattibilità di estendere i dati contenuti nel repertorio di cui all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 515/97 per includervi i dati sull'importazione e il transito di beni per via terrestre o aerea.

**** GU: inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per i prestatori di servizi pubblici o privati i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano vincolati da contratti di diritto privato che impediscono loro di adempiere l'obbligo previsto dall'articolo 18 quater, paragrafo 1, il presente regolamento ha effetto un anno ***dopo la sua entrata*** in vigore.

Per i prestatori di servizi pubblici o privati i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano vincolati da contratti di diritto privato che impediscono loro di adempiere l'obbligo previsto dall'articolo 18 quater, paragrafo 1, il presente regolamento ha effetto ***non prima che sia trascorso*** un anno ***dall'entrata*** in vigore ***dei prescritti atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 18 septies, paragrafi 1 e 2.***